



Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 settembre 2007¹ sui maestri conducenti è modificata come segue:

Art. 2 lett. e

Nella presente ordinanza ricorrono i termini seguenti:

- e. *lezioni di guida*: corsi di formazione teorica e pratica impartiti ad allievi conducenti che desiderano ottenere una licenza di condurre; le lezioni di guida includono anche l'insegnamento col sussidio di simulatori di guida;

Art. 4 lett. b e c

Sono rilasciate abilitazioni a maestro conducente per le seguenti categorie:

- b. Categoria B Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie B e BE, della sottocategoria B1 nonché della categoria speciale F;
- c. Categoria C Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie C, D, CE e DE, delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E.

Art. 5 cpv. 1 lett. c

¹ L'abilitazione a maestro conducente della categoria B è rilasciata a chi:

- c. soddisfa i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1 OAC²; e

¹ RS 741.522

² RS 741.51

Art. 8

Chi svolge l'attività di maestro conducente deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1 OAC³.

Art. 27 lett. a

L'abilitazione a maestro conducente è revocata per un periodo indeterminato se:

- a. il maestro conducente non soddisfa più i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1 OAC⁴ o non è più garantito, per altri motivi, lo svolgimento sicuro delle corse di scuola guida; a seconda del caso, l'abilitazione di maestro conducente può essere limitata a singole categorie o alle lezioni teoriche;

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

³ RS 741.51

⁴ RS 741.51